

## TI\_GERICHTE 52.1995.4 vom 28. August 1995

TI Tribunale d'appello, 1995-08-28, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_52.1995.4](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.4)

FR: TI\_GERICHTE 52.1995.4 du 28 août 1995

IT: TI\_GERICHTE 52.1995.4 del 28 agosto 1995

### Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

### Erwägungen

#### E. 23

febbraio 1995 in re R) le molestie, affinché possano assurgere a motivo di diniego dell'autorizzazione eccezionale di deroga, devono essere confortate da sufficienti riscontri (indizi) probatori tali da far apparire come certa o comunque molto verosimile la messa in pericolo della quiete pubblica. Ora, l'esercizio pubblico in rassegna è ubicato nella zona industriale di \_\_\_\_\_, discosto dal centro abitato, lungo una strada secondaria poco trafficata (via \_\_\_\_\_). Nella propria impugnativa il ricorrente invoca la protezione della quiete notturna ascrivendo al locale della resistente presunte turbative all'ordine pubblico senza tuttavia fornire il benché minimo supporto probatorio. Sollecitato al riguardo da questo tribunale con scritto 8 marzo 1995, l'insorgente si è limitato semplicemente a ribadire quanto già esposto in sede ricorsuale, omettendo anche in questa occasione di comprovare le asserite turbative. D'altro canto è risaputo che il semplice preavviso negativo formulato dal ricorrente non basta a sostanziare le pretese molestie se non è suffragato da sufficienti elementi probatori, tanto più se, come in specie, si contrappone al preavviso favorevole della gendarmeria di \_\_\_\_\_. In simili circostanze non si può dunque ragionevolmente sostenere che il Dipartimento abbia abusato del proprio potere di apprezzamento rilasciando alla resistente la richiesta deroga d'orario. Ne discende che la decisione impugnata, immune da violazioni del diritto, non può che essere confermata. 4. Dato che il comune non è insorto a tutela di suoi interessi economici si prescinde dal prelevamento della tassa di giustizia. Per questi motivi, visti gli art. 36 e 60 LEP; 3, 18, 18, 28, 60, 61 PAm, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano né spese né tassa di giustizia. 3. Intimazione a: \_\_\_\_\_ Per il Tribunale cantonale amministrativo: Il presidente: \_\_\_\_\_ Il segretario:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.